

UN NUOVO TRATTATO PER L'EUROPA

PREAMBOLO

Preoccupati dalla grave crisi che sta indebolendo i principi e i valori dell'Unione Europea, consapevoli delle nuove sfide che ci attendono in futuro, ma determinati a porre le fondamenta di un'unione sempre più salda tra i popoli Europei, riteniamo necessario riporre tutte le nostre forze nella costruzione di una solida identità comune attraverso la realizzazione di un progetto educativo condiviso ed efficace.

L'istruzione è alla base dell'integrazione Europea. Essa deve avere come scopo la formazione di individui consapevoli che garantiscano il mantenimento di un'Europa unita, capace di salvaguardare la pace e la libertà – coerentemente con lo spirito originario dell'Unione – e di affrontare le sfide di un mondo sempre più complesso.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

L'Unione Europea si impegna a garantire un'istruzione comune e all'avanguardia, sempre basata sul rispetto, sulla tutela e sul riconoscimento di tutte le culture europee che rappresentano un patrimonio inestimabile ed unico in termini di conoscenze, competenze e valori educativi.

Articolo 2

L'Unione riconosce a tutti i cittadini europei il diritto e il dovere di intraprendere e portare a termine un percorso educativo che si sviluppa lungo tutto l'arco della vita.

Articolo 3

L'Unione promuove l'insegnamento graduale, a partire dalle scuole dell'infanzia e fino agli studi universitari, delle lingue e delle culture europee come strumento di comunicazione, integrazione e sviluppo.

Articolo 4

La formazione del cittadino europeo segue un percorso condiviso, utile anche ad un riconoscimento comunitario dei titoli conseguiti, così articolato:

1. Scuola dell'infanzia (3-5 anni): avviamento allo studio della lingua inglese attraverso modalità ludiche e interattive.
2. Scuola primaria (della durata di 5 anni): acquisizione di bilinguismo (lingua dello Stato di appartenenza e inglese) e di conoscenze e competenze di base.
3. Scuola secondaria di primo grado (della durata di 5 anni) divisa in biennio, durante il quale si intraprende lo studio di un'altra lingua comunitaria anche attraverso la presenza di insegnanti madrelingua, e triennio, dedicato all'approfondimento delle conoscenze e al consolidamento delle competenze di base.
4. Scuola secondaria di secondo grado (della durata di 3 anni) articolata in indirizzi, a scelta degli studenti, che prevedono scambi culturali all'interno dell'Unione e la possibilità di studiare lingue extra-europee (quali cinese, russo o arabo) per costruire e rafforzare un'Europa in grado di relazionarsi con altri Paesi in ogni settore.
5. La scuola secondaria di secondo grado prevede un'attività di orientamento, in ambito universitario o lavorativo (tirocini), nel corso del terzo anno. Il resoconto del percorso universitario/lavorativo deve costituire una tesi che si aggiunge ai requisiti necessari per il superamento dell'Esame di Stato.

Articolo 5

L'Università fornisce una preparazione di tipo specialistico, legata ad attività teoriche e pratiche, attraverso "lezioni sul campo" e scambi culturali e professionali.

Articolo 6

E' istituito un organismo preposto alla formazione e all'aggiornamento di tutti i docenti europei, al fine di fornire adeguate competenze professionali per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Articolo 7

L'Unione garantisce agevolazioni economiche legate al mondo della cultura (musei, mostre, spettacoli teatrali, scambi culturali e libri) a tutti gli studenti durante il loro percorso educativo. L'ammontare dell'agevolazione sarà calcolato in base al reddito familiare e al rendimento scolastico. Saranno inoltre garantite borse di studio, attribuite per meriti scolastici, per la scuola secondaria e per le università. Le stesse agevolazioni e opportunità riguardano l'educazione permanente di tutti i cittadini e la loro riqualificazione professionale.

Articolo 8

L'Unione riconosce il valore formativo di discipline universali quali sport e musica e promuove, a livello comunitario, competizioni sportive, musicali e culturali. Promuove, inoltre, la conoscenza, l'ascolto e la pratica musicale e sportiva come completamento del percorso di istruzione e come piena realizzazione umana e civile.

Articolo 9

L'Unione si impegna a definire, a livello comunitario, la ripartizione delle risorse necessarie alla realizzazione delle politiche educative. Gli Stati membri si impegnano a versare un "contributo morale" scaturito dalla lotta all'evasione fiscale e alle attività illecite.